

***COMUNE DI
CATANIA***

*Regolamento degli Uffici e
dei Servizi*

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL CONTROLLO DELLE
ATTIVITÀ CHE PRODUCONO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 21/07/2006



ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

XIII^ Direzione Ecologia Ambiente Nettezza Urbana

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CHE PRODUCONO
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 21/07/06
esecutiva il 06/08/06

Art. 1
(*Finalità e campo di applicazione*)

Il presente regolamento, in conformità della normativa vigente, persegue l'obiettivo di minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, nonché l'esposizione della popolazione agli stessi, anche mediante il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui al successivo comma.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti fissi, anche a carattere temporaneo, per la telefonia mobile (stazioni radio base), a quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, inclusi i ponti radio, gli impianti di telecomunicazioni satellitare, gli impianti fissi utilizzati da radioamatori, operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz, nonché agli impianti di conduzione dell'energia elettrica ad alta tensione operanti alla frequenza di 50-60 Hz.

Art. 2
(*Autorizzazione*)

L'installazione dei sistemi fissi di cui all'art. 1, fatta eccezione per gli elettrodotti ad alta tensione, è soggetta alla preventiva autorizzazione comunale, rilasciata dietro parere di apposita conferenza di servizi, denominata Organo Tecnico di cui all'art. 4.

L'autorizzazione è rilasciata o negata entro sessanta giorni dalla proposizione della relativa domanda.

Art. 2bis
(*Catasto degli impianti*)

Al fine di ridurre le emissioni elettromagnetiche, minimizzare l'esposizione della popolazione e perseguire gli obiettivi di qualità è istituito il **Catasto**, reso pubblico ed accessibile a chiunque, degli impianti fissi di telecomunicazioni, radiotelevisivi e di tutti i siti generanti campi elettrici o magnetici. Il catasto sarà realizzato e tenuto aggiornato da parte del Comune sulla base delle comunicazioni dei gestori e delle domande di autorizzazione di nuovi impianti.

Il catasto, oltre a contenere gli elenchi generali con l'indicazione dell'allocazione fisica (strada, numero civico, tracciato) delle fonti emittenti CEM, gestore o ente di proprietà, data di installazione, caratteristiche tecniche degli impianti, conterrà apposite mappe, disaggregate per Circoscrizioni Municipali. Saranno evidenziati i siti già operativi e quelli previsti nei programmi di sviluppo delle varie reti:

- Stazioni Radio Base (SRB) dedicate alle comunicazioni del radio-mobile, indicando i gestori;
- Elettrodotti, cabine, sottostazioni indirizzate al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica e alle funzioni delle FS;
- Stazioni radiotelevisive;

- Stazioni radar e di altre sorgenti di segnali di trasmissione adibiti alle segnalazioni e alle comunicazioni in genere;
 - Altre fonti di servizi pubblici e privati.
- Tali mappe saranno divulgate tramite sito web del Comune.

Art. 3
(Organo Tecnico)

L'Organo Tecnico è così composto:

1. Direttore dell'Ecologia, Ambiente e Nettezza Urbana del Comune o suo delegato
2. Direttore della Pianificazione e Gestione del Territorio o suo delegato
3. Rappresentante tecnico dell'ARPA-Sicilia, Dipartimento di Catania
4. Rappresentante della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania
5. Rappresentante delle Associazioni ambientaliste riconosciute.

Svolge i compiti di segreteria un funzionario della Direzione Ecologia, Ambiente e Nettezza Urbana.

L'Organo Tecnico si riunisce di norma con cadenza quindicinale. Esso, ai fini delle verifiche e valutazioni di cui al successivo articolo 5, esegue, anche mediante i suoi componenti o gli uffici da essi rappresentati, tutti gli accertamenti, rilevamenti ed ispezioni ritenuti necessari ed acquisisce dall'istante chiarimenti e notizie integrative.

Art. 4
(Criteri di valutazione degli impianti)

Il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente regolamento viene espresso sulla base dei seguenti criteri:

1. Verifica del rispetto della disciplina prevista dal D.M. 10.09.98 n. 381, nonché dal D.P.C.M. dell'08/07/03;
2. Valutazione delle condizioni ambientali della zona interessata dall'installazione dell'impianto, con particolare riferimento al numero degli impianti fissi ivi esistenti nonché ai campi elettromagnetici da essi prodotti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. In applicazione del principio comunitario di precauzione, la predetta valutazione deve basarsi sulla potenza massima ammissibile caratteristica degli impianti soggetti ad autorizzazione;
3. Verifica che siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, dei monumenti, delle aree archeologiche, delle aree naturali protette, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica oltre che la normativa statale e regionale sugli impianti ricetrasmittenti.
4. Verifica del rispetto del presente regolamento.

Art. 5

(Documentazione necessaria per l'autorizzazione)

Al fine di ottenere l'autorizzazione, è necessario presentare la seguente documentazione: domanda in carta legale indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare e il sito interessato.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. Relazione indicante i seguenti dati:
 - a) frequenza e canali di trasmissione utilizzati
 - b) numero di celle per impianto
 - c) tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti
 - d) altezza da terra del centro elettrico per ogni cella
 - e) direzioni di puntamento rispetto al Nord geografico
 - f) numero di canali per ogni direzione di puntamento
 - g) potenza massima per canale al connettore d'antenna
 - h) diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e verticale e tabelle riportanti le attenuazioni in dB della potenza irradiata, informatizzate, ad intervalli di almeno 1°
 - i) guadagno dell'antenna in dBi rispetto all'irradiatore isotropo
 - j) tilt elettrico o meccanico (inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione)
2. Progetto completo dell'impianto
3. Altitudine e coordinate geografiche del punto zona d'installazione
4. Carta topografica in scala 1:2000 (o 1:5000) con le caratteristiche altimetriche dell'area
5. Per antenne installate su edifici, pianta orizzontale in scala 1: 100 e prospetti verticali sempre in scala 1:100, con indicazione del posizionamento delle antenne
6. Carta topografica in scala 1:1000 (o 1:2000) con l'indicazione dei diversi edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza, in un raggio di 200 mt. all'impianto stesso che deve essere chiaramente individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al Nord geografico)
7. Breve relazione descrittiva dell'area in cui verrà ubicato l'impianto stesso, con l'indicazione delle modalità di accesso all'impianto da parte dei manutentori e di individui della popolazione e del posizionamento del locale contenente gli apparati tecnologici.

Art. 5 bis

(Obbligo di comunicazione)

Il Comune, una volta ricevuta la richiesta di installazione degli impianti, ne fa pervenire copia all'ufficio Albo Pretorio ed alla Presidenza della Municipalità, nel cui territorio ricade l'impianto.

Nel caso di installazione di impianti ricadenti in strade di confine con altri Comuni, il Comune di Catania ne dà comunicazione ai Comuni limitrofi interessati.

Art. 6
(Valore dell'autorizzazione)

L'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento assorbe l'autorizzazione edilizia ed il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Art. 7
(Obbligo dei gestori di servizi di telefonia mobile)

Ai fini della valutazione di cui al punto 2 dell'art. 4 del presente regolamento, i gestori di servizi di telefonia mobile hanno l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dall'esecutività dello stesso, al Comune la planimetria asseverata da un tecnico abilitato riportante la posizione dei siti, il relativo indirizzo e le caratteristiche radioelettriche degli impianti già esistenti, inclusi i ponti radio al servizio delle reti di telefonia mobile ed un'attestazione, sottoscritta dal responsabile tecnico, nella quale sia dichiarato che sul territorio del Comune di Catania non esistono altri impianti oltre a quelli oggetto della asseverazione.

Entro il 31 agosto di ogni anno, i gestori di telefonia mobile presentano il programma annuale di sviluppo della rete, recante le nuove installazioni ed implementazioni; tale programma è vincolante per i gestori.

Allo scopo di favorire la realizzazione del programma, il Comune si impegna a mettere a disposizione dei gestori, a loro richiesta, tutte le informazioni utili in suo possesso contenute nel proprio sistema informativo territoriale.

I gestori degli impianti hanno l'obbligo di provvedere all'adeguamento periodico degli impianti stessi alla migliore tecnologia disponibile, allo scopo di minimizzare i campi elettromagnetici. Essi sono tenuti a presentare al Comune, con cadenza annuale, congiuntamente al piano di rete, una dichiarazione di asseverazione, nella quale si certifichi che gli impianti esistenti non hanno subito variazioni dal punto di vista delle emissioni elettromagnetiche.

Entro 30 giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, l'Organo Tecnico, richieste ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, formula una proposta di ***"Piano di Localizzazione Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile"***.

La proposta di Piano Comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti per i nuovi impianti, con le eventuali modifiche ed integrazioni ai piani dei gestori ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione ed il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 8.

A tale scopo, possono essere ipotizzate alternative localizzative o realizzative, privilegiando le aree maggiormente idonee, garantendo comunque la parità di condizioni tra i diversi gestori.

La proposta di Piano Comunale delle installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti e future e di un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

L'Organo Tecnico procede tempestivamente:

a) a pubblicizzare la proposta di Piano Comunale delle installazioni mediante avviso all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune recanti l'espressa indicazione della possibilità per chiunque di consultare la documentazione depositata e di presentare osservazioni nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione;

b) all'invio della proposta di Piano Comunale delle installazioni alle Municipalità territorialmente interessate per l'espressione di un parere non vincolante da rendere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente reso.

All'esito dei procedimenti di cui alle lettere a) e b), l'Organo Tecnico invia la proposta di Piano Comunale delle installazioni ai gestori, che sono invitati ad esprimere le proprie osservazioni, comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative (tecnologiche) ipotizzate, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Acquisite le osservazioni dei gestori, l'Organo Tecnico formula un parere conclusivo entro i trenta giorni successivi e rimette la proposta di Piano all'Amministrazione; la Giunta delibera la proposta di Piano e la trasmette al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Il Consiglio Comunale si pronuncia nel termine di 30 giorni, decorsi i quali il Piano si intende approvato, così come proposto dall'Amministrazione; il Piano ha validità biennale e prolunga comunque la sua validità fino all'approvazione del Piano successivo.

I gestori dovranno installare in posizione visibile da area pubblica un cartello in materiale resistente di dimensioni UNI/A4, con indicati i seguenti dati dell'impianto: intestatario o titolare, il responsabile della conduzione dell'impianto, bande di frequenza di trasmissione, numero celle con potenza per ogni singolo trasmettitore espressa in Watt, per un totale dei Watt di emissione, potenza effettiva irradiata (ERP – Effective Radiated Power), altezza del centro d'antenna dal piano campagna. Detto cartello dovrà essere sempre visibile, aggiornato e presente a tempo indeterminato.

Art. 8

(Dislocazione degli impianti)

L'installazione degli impianti di cui all'art. 1, avviene in conformità del Piano di Localizzazione Comunale.

Allo scopo di favorire la più opportuna dislocazione degli impianti sul territorio comunale per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, si individuano aree idonee all'installazione degli impianti, aree di attenzione ed aree sensibili.

Costituiscono **“aree e siti maggiormente idonei all'installazione degli impianti”** le zone industriali, le torri piezometriche, le aree ed immobili di proprietà comunale (o di altri enti pubblici) ritenuti idonei soprattutto sotto il profilo della bassa densità abitativa, come le aree a parcheggio, i cimiteri, le discariche di rifiuti, gli impianti sportivi, messi a disposizione dei gestori con contratto di locazione a titolo oneroso. In queste aree deve essere privilegiata l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti.

Sono "*aree di attenzione*" le aree intensamente frequentate, le zone del territorio comunale caratterizzate da rilevante densità abitativa, ovvero da valori di campo elettromagnetico vicini al limite consentito o dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento ambientale.

Sono "*aree sensibili*", da tutelare in maniera prioritaria, le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo come gli asili nido e le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali e le case di cura e di riposo.

L'installazione di nuovi impianti nelle vicinanze di aree sensibili (a meno di 50 metri dal perimetro esterno), ha carattere di eccezionalità e deve essere motivata con l'impossibilità di copertura del servizio pubblico di telefonia mobile per mancanza di siti alternativi.

I gestori di servizi di telefonia mobile si impegnano, anche su segnalazione del comune, ad individuare gli impianti più impattanti, in zone di particolare pregio ambientale ed a sostituirli con altri meno impattanti o, eventualmente, a rilocalizzarli in siti alternativi, che garantiscano lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio.

I gestori si impegnano altresì a delocalizzare gli impianti esistenti nelle vicinanze delle aree sensibili (a meno di 50 metri del perimetro esterno).

E' fatto comunque obbligo ai gestori di non aumentare i canali trasmissivi e le potenze al connettore d'antenna nelle stazioni radio base già autorizzate all'interno dei 50 metri del perimetro esterno delle aree sensibili.

Art. 9 (*Sanzioni*)

Fatte salve tutte le altre sanzioni previste dall'ordinamento, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile, da 25 (venticinque) euro a 500 (cinquecento) euro, oltre all'obbligo di far cessare l'attività che realizza la violazione stessa.

In caso di inosservanza del suddetto obbligo, l'Amministrazione provvede all'esecuzione coattiva in danno.

Art. 10 (*Individuazione delle aree sensibili e delle aree di attenzione*)

L'Organo Tecnico, di cui all'art. 3 del Regolamento comunale, entro sei mesi dall'emanazione delle modificazioni al regolamento stesso, individua le aree sensibili e le aree di attenzione. Tali aree sono notificate ai gestori di telefonia mobile che possono presentare osservazioni sulla loro individuazione entro 90 giorni dal ricevimento della notifica. Nei successivi 60 giorni, il Comune decide ed approva l'elenco definitivo delle aree stesse con delibera del Consiglio comunale, acquisito il parere dell'Organo Tecnico.

Art. 11

(Mappatura dell'inquinamento elettromagnetico)

Al fine di pervenire ad una mappatura dell'inquinamento elettromagnetico, l'Organo Tecnico stabilisce ogni anno, tenendo anche conto delle richieste delle Municipalità, un programma di monitoraggio degli impianti e dei valori del fondo elettromagnetico del territorio comunale.

La priorità sarà data alle aree sensibili ed alle aree di attenzione.

Il monitoraggio, per quanto possibile e specie nelle suddette aree, sarà effettuato con centraline di rilevamento automatico, in funzione 24 ore su 24.

Il Comune renderà pubblici, in tempo reale, i dati rilevati dalle centraline di monitoraggio mediante i canali di informazione verso la cittadinanza (internet, stampa, televideo, etc...).

Il Comune, anche mediante l'ARPA, si impegna a monitorare in continuo, per almeno sette giorni consecutivi dalla data della loro attivazione, i nuovi impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento, utilizzando, ove occorra, strumenti di misura multibanda, allo scopo di valutare i contributi delle singole sorgenti. Tale monitoraggio sarà ripetuto con cadenza trimestrale. Inoltre, in ogni sito sarà effettuata, con cadenza annuale, almeno una misura di campo elettrico con le modalità prescritte per le misure valutative "una tantum".

Art. 12

(Disposizione transitoria e finale)

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non in possesso di autorizzazione edilizia rilasciata previo parere igienico-sanitario espresso dall'Azienda USL, deve essere presentata domanda ai sensi del regolamento stesso entro il termine di 60 giorni dalla data della sua esecutività. La mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine o la violazione di ogni altra disposizione del regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9.

Il Sindaco dispone verifiche su tutto il territorio comunale, dando priorità agli edifici sensibili indicati nell'art. 10, affinché venga accertato che tutti gli impianti fissi rientranti nel campo di applicazione del D.M. 10/09/98, n. 381, non producano campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione stabiliti dal decreto stesso.

Nelle more dell'approvazione del Piano di Localizzazione Comunale, l'installazione delle stazioni radio base avviene nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 4.